

COMUNE DI LIZZANELLO

STATUTO

Delibera n. 27 del 10.12.2001

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

POTERI E FUNZIONI

- 1) Il Comune di Lizzanello rappresenta due comunità di Lizzanello e Merine è Ente autonomo titolare di poteri e funzioni proprie, che esercita secondo i principi stabiliti dalle leggi generali della repubblica ed in conformità al presente Statuto.
- 2) Esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Statuto e dalla Regione.
- 3) Il Comune ha ampia potestà regolamentare, nel rispetto della legge e dello Statuto, al fine di affermare il principio di democrazia nella gestione della Comunità amministrata.

Art. 2

TERRITORIO-GONFALONE-STEMMA

- 1) Il Comune esplica le proprie funzioni e l'attività amministrativa nell'ambito dei confini territoriali che rappresentano il limite di efficacia dei propri provvedimenti. Il Comune si estende su una superficie territoriale di Kmq. 25,01 e confina a Nord con il Comune di Cavallino e Lecce, ad Est con il Comune di Vernole; a Sud con i Comuni di Castri e Caprarica e ad ovest con il Comune di Cavallino.
- 2) La Sede del Comune è in Piazza San Lorenzo.
- 3) Promuove ogni iniziativa diretta a modificare il territorio comunale nel rispetto delle competenze trasferite alla Regione.
- 4) Denomina le borgate e le frazioni.
- 5) Ha un proprio gonfalone ed uno stemma dei quali disciplina l'uso con apposito regolamento nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad Enti ed associazioni operanti nel territorio e le relative modalità.
- 6) Lo stemma raffigura una lupa sotto un albero di leccio.

Art. 3

AUTONOMIA E PARTECIPAZIONE

1) Il Comune, nell'ambito dei poteri riconosciuti dalla Costituzione, dalla legge dello Stato e dallo Statuto, esercita la propria autonomia al fine di rendere effettivo il diritto e la capacità di regolamentare ed amministrare sotto la propria responsabilità, e nell'interesse della comunità locale, che rappresenta, l'attività politica, economica e sociale, riconoscendo la partecipazione di tutti i cittadini, dei sindacati, delle altre organizzazioni sociali, a tali attività, quale condizione imprescindibile per promuovere lo sviluppo della vita democratica e la salvaguardia dei diritti di uguaglianza.

2) A tale fine, nelle materie di competenza, adotta le misure necessarie per favorire il progresso sociale, economico e culturale della Comunità. Il Comune si ispira ai principi della giustizia sociale e della solidarietà intesa come ideale per superare la solitudine e le situazioni di emarginazione presenti nel territorio. Salvaguarda i diritti fondamentali del cittadino, valorizza le tradizioni culturali e religiose e le vocazioni produttive, favorisce ogni iniziativa diretta a realizzare opportunità occupazionali, riconosce e favorisce l'azione responsabile della formazione sociale e del volontariato, assegna un ruolo permanente e centrale alla dignità di ogni suo cittadino. In tal senso si adopera per il recupero e l'integrazione sociale delle categorie socialmente svantaggiate.

3) Il Comune considera essenziale il concorso e la partecipazione di altri enti locali o enti pubblici esistenti sul territorio o altri organismi locali, per l'esercizio di alcune particolari funzioni in ambiti territoriali adeguati, attuando forme di decentramento, di associazione, cooperazione e collaborazione, secondo le norme della legge e dello Statuto.

Art. 4

SERVIZI SOCIALI

1) Il Comune, nel quadro della sicurezza sociale, eroga servizi gratuiti o a pagamento, prestazioni economiche, sia in danaro che in natura, a favore dei singoli, o di gruppi, qualunque sia il titolo in base al quale sono individuati i destinatari, anche quando si tratti di forme di assistenza a categorie predeterminate.

2) Assicura, in particolare, servizi sociali fondamentali agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.

3) Concorre ad assicurare i servizi civili fondamentali, compreso quello di protezione, con particolare riguardo all'abitazione, alla promozione culturale, ai trasporti, alle attività sportive e ricreative, all'impiego del tempo libero ed al turismo sociale. Il Comune nell'ambito delle funzioni di propria competenza promuove e favorisce attività sportive e ricreative quale strumento di sviluppo psico-fisico del cittadino e a tale scopo:

— incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico;
 — favorisce l'istituzione di Enti, Organismi ed Associazioni culturali, ricreative, sportive e riconosce quelle esistenti nel territorio;
 — promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli Enti, Organismi ed Associazioni ai sensi dell'art. 7, comma 5 della legge 8-6-1990, n. 142.

4) Concorre ad assicurare, con l'unità sanitaria locale, la tutela della salute come fondamentale diritto del cittadino e come interesse della comunità locale con particolare riguardo ai problemi della prevenzione ed al controllo nei limiti di competenza, della gestione dei relativi servizi socio-sanitari integrati.

5) Concorre, per quanto non sia espressamente riservato allo Stato, alla Regione, alla Provincia ed agli altri Enti preposti alla promozione, mantenimento e recupero dello stato di benessere fisico e psichico della popolazione del Comune.

6) Attua, secondo le modalità previste nelle leggi regionali, un servizio di assistenza scolastica idoneo ad assicurare strutture ed a facilitare il diritto allo studio ed in particolare l'assolvimento dell'obbligo scolastico. Assicura nei limiti delle disponibilità finanziarie servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazioni di svantaggio.

7) Il Comune anche in collaborazione con la Provincia assicura d'intesa con le istituzioni scolastiche iniziative relative a:

a) educazione degli adulti;
 b) interventi integrati di orientamento scolastico e

professionale;

c) azioni tese ad assicurare le pari opportunità di

istruzione;

d) azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola;

e) interventi perequativi;

f) interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute.

8) Tutela e valorizza, per quanto di propria competenza, il patrimonio storico, librario, artistico, archeologico, monumentale, anche promuovendo la partecipazione di soggetti pubblici e privati.

Art. 5

SVILUPPO ECONOMICO

1) Il Comune esercita la propria azione regolamentare ed amministrativa al fine di indirizzare e guidare lo sviluppo economico della comunità

locale.

2) Istituisce, regola e coordina le attività commerciali per assicurare un razionale sistema di distribuzione sul territorio comunale ed al fine di tutelare il consumatore.

3) Favorisce l'associazione e la cooperazione come strumento di sviluppo sociale ed economico e di partecipazione popolare al processo produttivo, incentivando la formazione professionale legata alle tradizioni del territorio.

4) Apprezza e gestisce aree attrezzate per l'insediamento di imprese industriali ed artigiane nel rispetto della pianificazione territoriale comunale.

5) Promuove lo sviluppo dell'artigianale, con particolare riguardo a quello artistico e a quello di espressione delle tradizioni e costumi locali, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.

4) Promuove lo sviluppo delle attività turistiche favorendo una ordinata espansione delle attrezzature, dei servizi turistici e ricettivi e la valorizzazione delle componenti naturali, sociali ed economiche.

5) Attua interventi per la protezione della natura, con la collaborazione della Regione, e vigila sull'amministrazione dei beni di uso civico e di demanio armentizio.

Art. 6

ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

1) Il Comune determina, per quanto di competenza e nel rispetto del piano urbanistico territoriale, una politica di assetto territoriale e di pianificazione urbanistica per realizzare un armonico sviluppo del territorio anche mediante la difesa del suolo, la prevenzione e la eliminazione di particolari fattori di inquinamento, pur salvaguardando le attività produttive locali.

2) Garantisce che l'assetto del territorio sia rivolto alla protezione della natura, della salute e delle condizioni di vita della comunità, assicurando la realizzazione di un giusto rapporto di insediamenti umani, infrastrutture sociali, impianti industriali e commerciali.

3) Attua un rigoroso controllo del territorio urbanizzato e non urbanizzato al fine di garantire l'utilità pubblica e l'uso del suolo e del sottosuolo in armonia con la pianificazione urbanistica.

4) Organizza, all'interno del territorio, un sistema coordinato di viabilità, trasporti, circolazione e parcheggi, idoneo alle esigenze della comunità locale e che garantisca la più ampia mobilità individuale e collettiva, garantendo, anche, il superamento delle barriere architettoniche.

5) Promuove e coordina, anche d'intesa con la Pro-

vincia, la realizzazione di opere di rilevante interesse comunale nel settore economico, produttivo, commerciale, turistico, sociale, culturale e sportivo e propone interventi mirati ad assicurare una migliore vivibilità del territorio tutto.

6) Nell'ambito delle competenze comunali in materia di protezione civile favorisce le attività delle Associazioni di Protezione civile operanti sul territorio al fine di garantire servizi di pronto intervento in caso di calamità naturali.

Art. 8

L'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

1) L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di trasparenza ed economicità, di efficacia e di efficienza nonché di pubblicità e di massimo snellimento delle procedure, secondo modalità e termini previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti al fine di assicurare lo snellimento dell'azione amministrativa e un livello ottimale di servizi ai cittadini.

2) Sono previste forme e principi idonei a rendere effettiva la partecipazione alla formazione dei provvedimenti amministrativi di interesse generale, nonché il più agevole possibile accesso alle istituzioni.

3) Ogni provvedimento amministrativo, salvo gli atti normativi e quelli a contenuto generale, deve essere motivato con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno portato alla relativa determinazione.

Art. 9

PROGRAMMAZIONE

1) Il Comune, per quanto di propria competenza, determina e definisce gli obiettivi della programmazione economico-sociale e territoriale e su questa base fissa la propria azione mediante piani generali, settoriali e progetti, ripartendo le risorse destinate alla loro specifica attuazione.

2) Prevede, assicura, nella formazione e nella attuazione dei programmi, piani e progetti la partecipazione dei Sindacati e delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti sul territorio.

3) Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello stato e della Regione, provvedendo, per quanto di competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

4) Partecipa, nei modi e forme stabilite dalla legge regionale alla formazione dei piani e programmi

Art. 7

LIMITE ALLE FUNZIONI

1) Il Comune, oltre che nei settori organici indicati nei precedenti articoli, esercita le funzioni amministrative nelle altre materie che, non risultino attribuite specificatamente ad altri soggetti da parte della legge statale e regionale, purché riguardino la cura e gli interessi generali della comunità amministrata.

regionali.

Art. 10

L'INFORMAZIONE

1) Il Comune riconosce fundamentalmente l'istituto dell'informazione e cura a tal fine l'istituzione dei mezzi e strumenti idonei per portare a conoscenza programmi, decisioni e atti di particolare rilevanza comunale.

2) Periodicamente relaziona sulla sua attività, organizza conferenze, incontri, stabilisce, altresì, rapporti

permanenti con gli organi di informazione, anche audiovisivi ed istituisce forme di comunicazione che consentano all'intera comunità locale di esprimere le proprie esigenze.

3) Attua e assicura la tutela e la promozione dei diritti di partecipazione dei cittadini.

TITOLO II

ORGANI E FUNZIONI DEL COMUNE

Capo I

Art. 11

ORGANI

Sono organi del Comune:

- a) Il Consiglio Comunale
- b) La Giunta Municipale
- c) Il Sindaco.

Capo II

Art. 12

IL CONSIGLIO COMUNALE

1) Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo, di programmazione normativa e di controllo politico-amministrativo.

2) Il Consiglio Comunale è organo dotato di autonomia organizzativa e funzionale.

3) Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione il raccordo con la programmazione regionale, statale e

comunitaria.

4) Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

Art. 13

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO

Spetta al Consiglio Comunale, senza possibilità di delega ad altri organi:

- 1) Deliberare gli statuti dell'Ente e delle aziende speciali e la loro revisione.
- 2) Approvare i Regolamenti Comunali eccetto il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che è di competenza della Giunta Comunale.
- 3) Stabilire i criteri generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
- 4) Formulare i programmi generali e settoriali e i relazioni previsionali e programmatiche.
- 5) Approvare il programma dei lavori pubblici da eseguire nel triennio con l'indicazione dei mezzi stanziati nel bilancio e disponibili secondo le indicazioni contenute nell'art. 14 della legge 1 febbraio 1994, n. 109 alla cui disciplina restano, altresì, vincolate le modalità di intervento, di programmazione e di attuazione. Il programma triennale, da affiggere all'albo pretorio per la durata di giorni 60 consecutivi, redatto secondo lo schema tipo definito dal Ministero dei Lavori Pubblici, deve essere conforme agli strumenti urbanistici vigenti e diverrà operativo con l'emanazione del regolamento attuativo.
- 6) Approvare il bilancio annuale e pluriennale e le relative variazioni.
- 7) Approvare il conto consuntivo.
- 8) Approvare i piani territoriali ed urbanistici ed i relativi strumenti esecutivi, i piani particolareggiati e i piani di recupero, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe ad essi.
- 9) Formulare pareri da rendere nelle materie di cui ai precedenti punti 5), 6), 7), 8).
- 10) Approvare le convenzioni con altri Comuni e quelle tra il Comune e la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative.
- 11) Deliberare l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione.
- 12) Determinare l'assunzione diretta dei pubblici servizi; la costituzione di istituzioni e di aziende speciali; la concessione di pubblici servizi.
- 13) Deliberare la partecipazione del Comune a società di capitali.
- 14) Affidare attività o servizi, non rientranti tra quelli pubblici locali, a soggetti pubblici e privati

mediante convenzione.

- 15) Istituire e disciplinare l'ordinamento dei tributi; delle tariffe per la fruizione di beni e servizi e le relative variazioni, non di carattere automatico.
- 16) Stabilire gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.
- 17) Approvare le delibere relative alla contrazione di mutui non previste espressamente in atti fondamentali e all'emissione di prestiti obbligazionari.
- 18) Deliberare le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo.
- 19) Deliberare gli acquisti, le alienazioni immobiliari e le relative permutate; gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti di programmazione annuale del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione o che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionali dirigenti.
- 20) Definire gli indirizzi generali per la nomina e designazione da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni nonché effettuare la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso Enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune ovvero da esso dipendenti o controllati.
- 21) Decidere sulle condizioni di ineleggibilità, di incompatibilità e decadenza dei consiglieri eletti secondo le vigenti disposizioni di legge.
- 22) Discutere ed affrontare gli indirizzi generali di governo, comunicati dal Sindaco, nella seduta successiva.
- 23) Deliberare le nomine ed adottare ogni altro provvedimento di carattere amministrativo per il quale la legge stabilisca la specifica competenza del Consiglio.
- 24) Istituire le Commissioni Consiliari, determinandone il numero e le competenze.
- 25) Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno Commissioni d'indagine sull'attività dell'Amministrazione.
- 26) Nella Commissione di indagine devono essere rappresentati proporzionalmente tutti i gruppi consiliari presenti in consiglio. I membri delle Commissioni sono designati autonomamente dai rispettivi gruppi consiliari.
- 27) La Commissione Consiliare ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti del Comune afferenti l'indagine da svolgere e conclude con

una relazione in cui sono riportate le distinte posizioni assunte da ciascun componente sui fatti accertati. La Commissione può anche presentare due relazioni: una di maggioranza e una di minoranza.

28) La relazione (o le relazioni) è sottoposta all'esame del Consiglio Comunale nei termini assegnati in sede di nomina delle commissioni per la valutazione di competenza.

29) Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune o della Provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 14

ELEZIONI E DURATA

1) Il Consiglio Comunale è eletto secondo le norme stabilite dalla legge dello Stato.

2) La durata, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolate dalla legge.

3) Salvo i casi di sospensione e scioglimento, il Consiglio Comunale dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. La valutazione della sussistenza dei

4) Hanno diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni nei modi stabiliti dal Regolamento Comunale.

5) Hanno, inoltre, il diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende ed Enti dipendenti dal Comune stesso, tutte le nozioni ed informazioni in loro possesso ed utili all'espletamento del mandato.

6) I diritti stabiliti nei precedenti commi si esercitano con le modalità ed i limiti previsti dal relativo regolamento.

7) I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del consiglio e di partecipare ai lavori delle commissioni delle quali fanno parte.

8) Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

9) I consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento per il funzionamento del consiglio.

10) Tra i consiglieri proclamati eletti assume la qualifica di consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale risultante dalla somma dei voti di lista e di preferenze con esclusione del Sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri ai sensi dell'art. 7 della legge 15 ottobre 1993, n. 415.

11) Le indennità dei consiglieri sono stabilite dalla

presupposti dell'urgenza e della improrogabilità, compete al consiglio stesso.

4) Sono considerati atti urgenti ed improrogabili:

— Le variazioni di bilancio ritenute urgenti.

— La ratifica delle deliberazioni d'urgenza

adottate dalla Giunta Comunale, i piani economico-finanziari che costituiscano presupposto per l'approvazione di progetti urgenti per i quali vi sono termini di scadenza.

— Modifiche, integrazioni, chiarimenti, richieste dal CO.RE.CO. su deliberazioni già adottate dal consiglio comunale.

— Provvedimenti relativi alla trasformazione e soppressione di consorzi per i quali sia intervenuta diffida dal Prefetto.

— Ogni altro provvedimento di competenza del consiglio comunale che lo stesso dichiari urgente ed improrogabile.

Art. 15

PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1) I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena il Consiglio adotta la relativa deliberazione.

2) Essi rappresentano il Comune senza vincolo di mandato.

3) Hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. legge.

12) A ciascun consigliere comunale può essere attribuito dal Sindaco il compito di esaminare particolari problematiche con il compito di riferire al Consiglio Comunale ed eventualmente proporre al Consiglio Comunale atti di sua competenza. Tali incarichi speciali sono limitati nel tempo e nell'oggetto e senza oneri finanziari per il Comune.

13) Il Comune manleva da ogni qualsiasi spesa legale e processuale il Sindaco, gli assessori, i consiglieri il Segretario e i dipendenti comunali che, in conseguenza di fatti ed atti relativi all'espletamento delle loro funzioni, si trovino personalmente coinvolti in procedimenti penali e civili di ogni stato e grado, quando il procedimento si sia concluso con sentenza di assoluzione passata in giudicato.

14) Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri Comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale.

15) Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale entro 10 gg. dalla proclamazione degli eletti.

16) Il comportamento degli amministratori deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione nel rispetto della distinzione fra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori e quelle proprie dei dirigenti.

17) Con modalità da determinarsi nel regolamento del Consiglio Comunale può essere trasformato a richiesta il gettone di presenza in indennità di funzione.

Art. 16

CESSAZIONE DALLA CARICA DI CONSIGLIERE

1) I consiglieri comunali cessano dalla carica, oltre che nei casi di morte e di scadenza naturale o eccezionale del mandato, per decadenza e dimissioni.

2) I consiglieri che non intervengano a tre sedute consecutive senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. Ogni consigliere ha diritto di far valere le cause giustificative della propria assenza.

3) Il sindaco notifica al consigliere la proposta di decadenza, assegnando un termine di dieci giorni, per la presentazione di valide giustificazioni. Decorso tale termine il sindaco sottopone la proposta all'esame del consiglio, che si pronuncia a maggioranza. L'interessato può partecipare all'adunanza e presentare eventuali altre giustificazioni.

Il consiglio delibera in seduta pubblica a maggioranza di voti espressi nella forma palese.

Il consigliere interessato può prendere parte alla seduta, può intervenire nella discussione per aggiungere anche ulteriori spiegazioni e partecipare alla votazione.

La delibera adottata è notificata a norma di legge al consigliere interessato.

Art. 16-bis

Il Presidente del Consiglio

1. E' istituito il " Presidente del Consiglio " a norma dell'art. 39, comma 1, del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D. Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267.

2. La presidenza del Consiglio è attribuita ad un consigliere comunale, nominato, nella prima seduta del Consiglio, tra i consiglieri eletti che non ricoprono la carica di Sindaco o Assessore. Ove dovesse

Si intendono giustificate le assenze dei consiglieri per causa di malattia, servizio militare, seri motivi di famiglia, assenza dal Comune per affari indilazionabili o altri motivi.

4) Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'Interno, il Sindaco e i componenti del Consiglio e della Giunta possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.

5) Le dimissioni dalla carica di consigliere sono indirizzate al Consiglio e devono essere assunte immediatamente al protocollo del Comune secondo l'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, procede alla surroga dei consiglieri dimissionari con separata deliberazione seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si procede alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'art. 39, comma 1, lett. b), numero 2 della legge 08-06-1990, n. 142 come sostituito dall'art. 5, comma 2 della legge 15-05-1997, n. 127.

6) Nel caso di sospensione dalla carica di un consigliere adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis della legge n. 55 del 19-03-1990 come modificato dall'art. 1 della legge n. 16 del 18-01-1992, Consiglio nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla sua temporanea sostituzione affidando la supplenza, per l'esercizio delle funzioni di consigliere, al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione.

risultare eletto un consigliere comunale che sia anche componente della Giunta Comunale, questi dovrà optare per l'una o per l'altra carica e nel caso optasse per la carica di Presidente del Consiglio lasciando libero l'assessorato ricoperto, il Sindaco procederà alla nomina di altro componente della Giunta Comunale in sostituzione dell'Assessore nominato Presidente del Consiglio.

3. L'elezione avviene a scrutinio segreto e a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati.

4. Qualora nessuno raggiunga la maggioranza richiesta di cui al comma precedente, si procede, nella seduta, ad una ulteriore votazione che vede eletto Presidente il

Consigliere suffragato con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati. Nel caso di esito negativo si procede immediatamente al ballottaggio tra i due candidati più votati e risulta eletto il candidato che raccoglie più voti e, in caso di parità, il candidato più anziano di età.

5. In sede di prima attuazione della norma di cui al presente articolo l'elezione del Presidente del Consiglio viene effettuata nella prima seduta consiliare successiva all'entrata in vigore delle modifiche Statutarie.

6. La deliberazione di nomina del Presidente è immediatamente eseguibile e viene comunicata per conoscenza alla Prefettura, all'Organo di controllo ed al Presidente del Collegio dei Revisori dei conti.

7. Il Presidente del Consiglio può essere revocato, su richiesta motivata e sottoscritta da un numero di Consiglieri non inferiore a 2/5 e depositata 10 giorni prima, con il voto favorevole palese e con appello nominale, dei 2/3 dei consiglieri assegnati.

8. Le funzioni vicarie del Presidente del Consiglio, in caso di sua assenza o impedimento, sono esercitate dal Consigliere Anziano di cui all'art. 40 del T.U. EE.LL. e cioè dal Consigliere che ha ottenuto la maggior cifra individuale di voti nella consultazione elettorale. E' escluso dalla funzione vicaria del Presidente del Consiglio il Sindaco neoeletto ed i candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri ai sensi dell'art. 71, comma 9, del D. Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267.

9. Al Presidente del Consiglio sono attribuiti i poteri di convocazione e di direzione dei lavori e delle attività del Consiglio. Il Presidente del Consiglio assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio Comunale.

Art. 16-ter

Compiti e poteri del Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio rappresenta nella sua interezza il Consiglio, ne tutela la dignità ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge, dallo Statuto secondo le modalità previste dal Regolamento.

2. Il Presidente convoca, presiede e dirige i lavori del Consiglio secondo le modalità fissate dal Regolamento.

3. Il Presidente del Consiglio promuove l'esercizio delle funzioni proprie del Consiglio Comunale e rea

lizza con il Sindaco il raccordo tra l'attività di indi

rizzo e controllo politico amministrativo e di adozione

degli atti fondamentali, attribuiti dalla legge al Consiglio, con l'attività di governo e di amministrazione di cui il Sindaco, rappresentante del Comune, è responsabile.

4. Il Presidente del Consiglio, con le modalità previste dall'apposito Regolamento, informa adeguatamente e preventivamente i gruppi consiliari ed i singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio assicurando ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri la conoscenza dell'attività del Consiglio e dei singoli gruppi consiliari.

5. Il Presidente del Consiglio, in particolare:

a) propone la costituzione delle Commissioni consiliari, cura l'attività delle stesse per gli atti che devono essere sottoposti al Consiglio;

b) attiva l'istruttoria prevista sulle deliberazioni di iniziativa del Consiglio e dei Consiglieri nell'ambito delle competenze esclusive che la legge riserva al Consiglio medesimo,

e) cura i rapporti periodici del Consiglio con il Collegio dei Revisori dei Conti;

d) programma le adunanze del Consiglio comunale e ne stabilisce l'ordine del giorno, raccordandosi con il Sindaco, e tenuto conto delle proposte del Sindaco medesimo, della Giunta, delle Commissioni e dei singoli

Consiglieri, che risultano istruite ai sensi di legge, e) promuove la partecipazione e la consultazione dei cittadini per le materie e gli atti di competenza del Consiglio,

f) adempie alle altre funzioni attribuitegli dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.

g) promuove iniziative di aggiornamento e di informazione normativa inerenti le specifiche competenze del Consiglio;

h) in materia di approvazione del programma amministrativo il Presidente del Consiglio provvede, concordando la data con il Sindaco, a convocare il Consiglio per la presentazione delle linee programmatiche, predisposte dal Sindaco, sentita la Giunta, la relativa discussione ed approvazione nel rispetto del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

i) in materia di programmazione annuale e di bilancio il Presidente del Consiglio,

concordando la data con il Sindaco, nel mese di dicembre, salvo diverse indicazioni di legge, provvede a convocare il Consiglio Comunale per l'approvazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale.

1) riceve la comunicazione scritta relativa alla costituzione dei gruppi consiliari ed alla designazione dei capigruppo secondo quanto stabilito dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. Detta comunicazione deve essere inviata anche al Segretario Generale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero dei voti per ogni lista.

6. Il Presidente del Consiglio provvede, inoltre, alla convocazione del Consiglio per la verifica dello stato di attuazione dei programmi e dei progetti contenuti ed approvati nel bilancio previsionale; le sedute possono coincidere, chiaramente con ordini del giorno distinti, con quelle convocate per la verifica sullo stato di attuazione del programma amministrativo di cui al precedente articolo. Il Presidente del Consiglio provvede comunque alla convocazione del Consiglio entro il 30 di settembre di ogni anno per la verifica degli equilibri finanziari e per la verifica infraannuale dello stato di avanzamento delle azioni e dei progetti programmati col bilancio previsionale, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 77/95.

7. Il Presidente del Consiglio inoltre, nel rispetto dei Regolamenti Comunali, provvede alla convocazione per deliberare il rendiconto di gestione dell'esercizio precedente.

Art. 16-quater

Prima adunanza e convocazione del Consiglio comunale

1. La prima adunanza del Consiglio deve essere convocata dal Sindaco neo-eletto entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede, in via sostitutiva, il Prefetto.

2. Nella prima adunanza il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione degli eletti, compresa quella del Sindaco e procede alla elezione del Presidente del Consiglio che assume immediatamente le funzioni e presiede la seduta immediatamente dopo la sua elezione.

3. Nella stessa seduta, dopo la convalida degli eletti e l'elezione del Presidente del Consiglio, il Sindaco presta giuramento di fronte al Consiglio comunale e comunica l'intervenuta nomina del Vicesindaco e degli altri componenti la Giunta Municipale, nonché i compiti assegnati ai componenti la Giunta Comunale.

4) L'adunanza è presieduta dal Sindaco neo-eletto limitatamente alla trattazione della questione relativa alla convalida degli eletti spettando in via esclusiva al Presidente del Consiglio la presidenza delle sedute consiliari.

Art. 16-quinquies

Raccordo tra il Presidente del Consiglio e il Sindaco

1. Il Presidente del Consiglio e il Sindaco, sentito il Segretario Generale del Comune, individuano con atto congiunto l'Ufficio destinato al supporto delle attività del Presidente del Consiglio e delle commissioni consiliari. La sovrintendenza di tale Ufficio, fatto salvo il principio di distinzione tra potere di indirizzo e controllo e quello di gestione, compete al Presidente del Consiglio, mentre la responsabilità ed il coordinamento spetta al Segretario Generale del Comune.

2. Il Presidente del Consiglio ricerca l'intesa con il Sindaco sui tempi di convocazione del Consiglio.

Negli eventuali casi in cui tale intesa non sia possibile, il Presidente fissa direttamente le date. Tale circo stanza deve essere fatta rilevare nell'avviso di convocazione.

Art. 16-sexies

Norma finale

1. Nelle disposizioni dello Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 in data 19/11/1999 ed in quelle regolamentari vigenti relative all'attività del Consiglio Comunale, tutti i riferimenti ai compiti ed ai poteri del "Sindaco" devono intendersi riferiti al "Presidente del Consiglio" intendendosi sostituite le parole "Presidente del Consiglio" alla parola "Sindaco".

Art. 17

PRIMA ADUNANZA E CONVOCAZIONE

- 1) La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede, in via sostitutiva, il Prefetto.
- 2) In tale seduta il Consiglio Comunale, subito dopo la convalida degli eletti riceve dei nomi dei componenti la Giunta Comunale.
- 3) L'adunanza è presieduta dal Sindaco.
- 4) Entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data del suo insediamento sono presentate dal sindaco, sentita la Giunta comunale, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo. Ciascun consigliere ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo le integrazioni gli adeguamenti, le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti. Con cadenza annuale entro il 30 settembre di ogni anno il Consiglio Comunale provvede a verificare tali linee unitamente allo stato di attuazione dei programmi. È facoltà del Consiglio di provvedere ad integrare nel corso della durata del mandato del Sindaco le linee programmatiche.

Art. 18

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco che stabilisce anche l'ordine del giorno della seduta.
- 2) Esso è convocato su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica. In quest'ultimo caso l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta, con l'inserimento all'ordine del giorno delle questioni proposte.
- 3) In caso di urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore.
- 4) Per le modalità di convocazione si applicano le disposizioni del regolamento del Consiglio Comunale.
- 5) La convocazione, altresì, può essere disposta coattivamente nei casi e con le modalità previste dalla legge.

Art. 19

ADUNANZE E DELIBERAZIONI

- 1) Il regolamento del Consiglio Comunale fissa il numero dei consiglieri necessari per la validità delle sedute che non potrà essere inferiore ad un terzo dei consiglieri assegnati non computando a tal fine il Sindaco.
- 2) Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
- 3) Le adunanze consiliari sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento.
- 4) Le votazioni hanno luogo con voto palese, salvo i casi in cui il Regolamento stabilisce la votazione segreta.
- 5) Il Regolamento interno disciplina, per quanto non previsto nella legge e nel presente statuto, i criteri di verifica del numero legale e di calcolo della maggioranza per l'adozione delle deliberazioni.
- 6) Alle sedute del Consiglio Comunale partecipa di diritto il Segretario Comunale, che svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti.
- 7) Per l'approvazione del bilancio di previsione è richiesta la presenza della metà dei consiglieri assegnati al comune, anche nella seduta di seconda convocazione.
- 8) I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Sindaco e dal Segretario Comunale.

Art. 20

REGOLAMENTO INTERNO

- 1) Le norme relative al funzionamento del Consiglio Comunale sono contenute, per quanto non previsto nella legge e nel presente statuto, in regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
- 2) La stessa maggioranza è richiesta per le modifiche del Regolamento.

Art. 21

COMMISSIONI CONSILIARI

- 1) Il Consiglio potrà istituire con apposita deliberazione Commissioni Permanenti, Temporanee o Speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Per quanto riguarda le Commissioni di controllo e di garanzia la Presidenza è attribuita ai consiglieri ai gruppi di opposizione nel rispetto della proporzione numerica.
- 2) Le Commissioni, nell'ambito delle materie di propria competenza, svolgono, in particolare, l'esame preliminare sulle proposte di regolamenti e di deliberazioni del Consiglio Comunale.
- 3) Le Commissioni deliberano a maggioranza,

purché sia almeno presente la metà dei componenti.

4) Il Sindaco e gli assessori, questi ultimi per le materie delle loro singole competenze, possono partecipare, con diritto di parola e di proposta, ai lavori delle Commissioni, senza, comunque, avere diritto di voto.

5) Commissioni speciali possono, altresì, essere costituite per svolgere inchieste sull'attività amministrativa del Consiglio e della Giunta.

6) Il Consiglio può stabilire che per determinati atti siano attribuite alle Commissioni poteri redigenti. In tal caso la proposta, in seguito all'approvazione da parte della Commissione, viene rimessa al Consiglio che la pone in votazione solo nella sua intenzione.

Capo III

Art. 22

LA GIUNTA COMUNALE

1) La Giunta Comunale è l'organo esecutivo del Comune con competenza generale.

2) Esercita, altresì, funzioni di promozione, di iniziativa, di attuazione degli indirizzi generali.

Art. 23

ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

1) La Giunta è l'organo di collaborazione del Sindaco e opera attraverso deliberazioni collegiali:

a) La Giunta è convocata dal Sindaco che la presiede.

b) In caso di assenza o di impedimento del Sindaco, la Giunta è convocata e presieduta dal Vice Sindaco o, in assenza anche di quest'ultimo, dall'Assessore anziano per età.

c) La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dal presente Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario Comunale o dei dipendenti apicali; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

2) Spetta alla Giunta:

a) dare esecuzione ai provvedimenti del Consiglio;

b) predisporre lo schema di bilancio preventivo

ed il conto consuntivo che devono essere depositati presso la segreteria comunale almeno 15 giorni prima della data prevista per la convocazione del Consiglio;

c) adottare i provvedimenti di attuazione dei programmi generali approvati dal Consiglio, nel rispetto degli indirizzi fissati;

d) adottare i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e sullo stato giuridico; approvare le piante organiche e le relative variazioni e bandire i concorsi per l'assunzione di personale; nominare le Commissioni giudicatrici dei concorsi e recepire i relativi atti;

e) deliberare, nei casi d'urgenza, le variazioni di bilancio, salvo ratifica nei termini previsti dall'art. 32, comma 3, della legge;

f) deliberare degli storni di fondi con le modalità e limiti previsti dal regolamento di contabilità;

g) provvedere all'approvazione ed esecuzione dei progetti di opere pubbliche, sempre che esistano concreti mezzi di finanziamento;

h) affidare, nei limiti di cui alla precedente lettera g) gli incarichi per la progettazione, direzione e collaudo dei lavori;

i) deliberare l'erogazione di contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori e dipendenti o a terzi con l'osservanza ed i limiti stabiliti dalle leggi;

j) attuare le deliberazioni adottate dal consiglio in materia di servizi pubblici, enti, aziende ed organismi istituiti dal Comune e da esso dipendenti o sovvenzionati, provvedendo agli adempimenti di vigilanza, anche sulle società a partecipazione comunale con l'osservanza degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;

k) deliberare in materia di liti attive e passive, in materia di transazioni e rinunce non riguardanti il riconoscimento di debiti fuori bilancio;

l) approvare i contratti nel rispetto delle modalità e procedure previste dal relativo regolamento.

Art. 24

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

1) La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da n. 6 assessori tra cui il Vice Sindaco nominati dal Sindaco fra i consiglieri comunali e/o fra i cittadini che siano in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere. Il numero degli Assessori esterni non può superare ad un terzo degli Assessori previsti nel presente Statuto. La nomina ad assessore ha

efficacia a decorrere dal giorno successivo a quello della comunicazione dell'accettazione della carica. Gli assessori non consiglieri partecipano al Consiglio senza diritto di voto con funzione di relazione e diritto di intervento nelle materie assegnate.

2) Non possono far parte della Giunta i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

Art. 25

ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

1) Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio Comunale.

2) Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

3) Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio. La discussione sulla comunicazione del Sindaco non dà luogo ad alcun voto consiliare la sostituzione dell'Assessore dimissionario e revocato deve avvenire entro 15 gg. dal provvedimento di revoca o dalla acquisizione al protocollo delle dimissioni dell'assessore.

4) Le adunanze sono convocate dal Sindaco o in caso di assenza e/o impedimento dello stesso, dal Vice Sindaco ed in assenza anche di quest'ultimo dall'assessore più anziano di età.

5) Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco, dopo l'entrata in vigore della legge 25-03-1993, n. 81, non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica. Il terzo mandato del Sindaco è ammesso se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni sei mesi ed un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

Art. 26

PARI OPPORTUNITÀ

1) Almeno un terzo dei componenti la Giunta comunale deve essere di sesso femminile. Nel calcolo del terzo è compreso il Sindaco. La frazione si arrotonda per eccesso se supera il 50% e per difetto se è inferiore al 50%.

2) Qualora nella maggioranza non esistono consiglieri di sesso femminile o, se esistono, il loro numero non consente il rispetto della percentuale di cui al comma precedente, la

presenza delle donne in Giunta sarà nell'ordine o totalmente assente o inferiore a quella prescritta.

3) Il verificarsi delle circostanze del comma precedente non obbligano il Sindaco a nominare Assessori persone estranee al Consiglio.

Art. 27

DIVIETO DI INCARICHI E CONSULENZE

1) Agli Assessori, al Sindaco e ai Consiglieri, è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso il Comune o Enti ed Istituzioni dipendenti comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

2) Per gli incarichi o consulenze di cui al comma 1 ricevuti prima della elezione e tuttora in corso, qualora non determinano la ineleggibilità, devono essere presentate le dimissioni o le rinunce entro il termine di giorni dieci dalla convalida della elezione. La mancanza di dimissioni o di rinuncia comporta la dichiarazione di decadenza dalla carica di Consigliere Comunale.

Art. 28

ATTIVITÀ E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1) La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2) A ciascun assessore sono assegnate, secondo le modalità stabilite dal precedente art. 25 funzioni organicamente ordinate per materie e la responsabilità politico-amministrativa, di indirizzo e controllo e sovrintendenza del settore cui è preposto. Egli firma gli atti di competenza se gli è stata data espressa delega da parte del Sindaco e sempre che l'obbligo della firma non sia assegnato dallo Statuto dal Regolamento o da disposizioni di legge, al Segretario Comunale o ai Funzionari.

3) Il Sindaco attribuisce ad uno degli assessori le funzioni di Vice Sindaco al fine di assicurare la sostituzione del Sindaco in caso di assenza, impedimento o vacanza per altri motivi.

4) In mancanza del Sindaco o del Vice Sindaco svolge le relative funzioni l'assessore più anziano di età.

5) La Giunta Comunale risponde del proprio operato al Consiglio Comunale e gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta ed individualmente degli atti emanati

nell'ambito delle rispettive competenze.

- 6) La procedura per la formazione delle deliberazioni della Giunta sono stabilite nel Regolamento di cui al successivo comma.
- 7) La Giunta adotta un Regolamento interno per l'esercizio delle proprie attività.

Art. 29

ADUNANZE E DELIBERAZIONI

- 1) La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.
- 2) Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
- 3) Alle sedute della Giunta possono intervenire i revisori dei conti su esplicito invito del Sindaco o su motivata richiesta degli stessi la cui presenza viene riportata a verbale negli atti deliberativi adottati.
- 4) Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della determinazione adottata, salvo i casi di cui all'art. 3, comma 2°, della legge n. 241/1990.
- 5) Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario Comunale, che svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi dal presente Statuto e dai Regolamenti.
- 6) Il Segretario Comunale cura, altresì, la verbalizzazione delle sedute e sottoscrive i verbali delle stesse unitamente al Presidente della seduta.

Art. 30

MOZIONE DI SFIDUCIA

- 1) Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni del Sindaco.
- 2) Il Sindaco, la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti. Se il Sindaco non procede alla convocazione del Consiglio Comunale nel

termine previsto dal precedente comma vi provvede il Prefetto.

Art. 31

DIMISSIONI-DECADENZA-DECESSO SOSPENSIONE-RIMOZIONE O IMPEDIMENTO DEL SINDACO

- 1) Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della legge 19-03-1990, n. 55 come modificato dall'art. 1 della legge 18-01-1992, n. 16.

Art. 32

FUNZIONI E COMPETENZE

- 1) Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione del Comune. Egli rappresenta l'Ente convoca e presiede la Giunta e il Consiglio, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti. Conferisce, ove lo ritenga, delega delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori dandone comunicazione al Prefetto e al Consiglio Comunale.

Al Sindaco in particolare spetta:

- a) Convocare e presiedere il Consiglio e la Giunta Comunale, fissandone l'ordine del giorno e la data della adunanza.
- b) Rappresentare l'Ente anche in giudizio.
- c) Promuovere davanti all'autorità giudiziaria le azioni cautelari e possessorie.
- d) Coordinare e dirigere l'attività della Giunta e degli Assessori.
- e) Sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all'esecuzione degli atti.
- f) Sovrintendere all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
- g) Coordinare, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i rispettivi responsabili, gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.
- h) Provvedere, nei modi e forme indicati dalla legge, alla nomina ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio.

- i) Convoca i comizi per i referendum comunali.
- j) Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi secondo le modalità e procedure stabilite sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Ente.
- k) Attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali, di alta specializzazione o dell'area direttiva, anche a carattere temporaneo e particolare ed al di fuori della dotazione organica, secondo modalità, procedure e limiti stabiliti dal richiamato regolamento, sulla base dei principi fissati negli artt. 51 e 51/bis della legge 08-06-1990, n. 142 e successive modifiche.
- l) Attribuisce e definisce gli incarichi per le collaborazioni esterne, secondo le modalità e i criteri stabiliti nel regolamento e nel rispetto dei principi stabiliti dal comma 7 dell'art. 51 della legge n. 142/90 e dal comma 6 dell'art. 7 del decreto legislativo n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni.
- m) Esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalle leggi e dai regolamenti.
- n) Promuove gli accordi di programma.
- o) Attribuisce le funzioni di messo comunale ai dipendenti inquadrati nella 4^a q.f.
- p) Emanava le ordinanze contingibili ed urgenti in materia di emergenze sanitarie o di igiene pubblica quale rappresentante della comunità locale. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni il Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti.

Art. 33

ALTRE ATTRIBUZIONI

- 1) Il Sindaco quale ufficiale di Governo, sovrintende:
 - a) Alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti domandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva e di statistica, esercitando, altresì, le funzioni relative a detti servizi.
 - b) Alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica.
 - c) Allo svolgimento delle funzioni in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, ove non siano istituiti commissariati di polizia.
 - d) Alla vigilanza su tutto quanto possa interessare 1; sicurezza e l'ordine pubblico, informandone i Prefetto.
- 2) Il Sindaco, altresì, quale ufficiale di governo adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi

generali all'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia, polizia locale e veterinaria, al fine di prevenire e eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

3) In caso di emergenza collegata con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico acustico o in presenza di circostanze straordinarie il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici e di intesa con i responsabili competenti delle amministrazioni interessate gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio.

Art. 34

GIURAMENTO E DISTINTIVO

- 1) Il Sindaco, proclamato eletto, presta giuramento dinanzi al Consiglio, nella seduta di insediamento, di osservare lealmente la Costituzione Italiana secondo i principi di cui agli artt. 91 e 93 della Costituzione.
- 2) Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

Art. 35

VICESINDACO

- 1) Il Vicesindaco è designato dal Sindaco tra gli Assessori, contestualmente alla nomina della Giunta.
- 2) Sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo o in caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni adottate ai sensi dell'art. 15, comma 4/bis della legge n. 55/90 e successive modifiche.
- 3) In mancanza del Vicesindaco esercita le relative funzioni l'Assessore più anziano di età.
- 4) Se Vicesindaco è designato un Assessore non consigliere, la presidenza del C.C. in caso di assenza del Sindaco sarà assunta dal consigliere anziano.

TITOLO III

LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 36

ISTITUTI

- 1) Sono istituti della partecipazione:
 - a) L'iniziativa popolare.
 - b) Gli organismi di partecipazione e consultazione.
 - c) Il referendum consultivo.
 - d) La partecipazione al procedimento amministrativo.
 - e) L'azione popolare.
 - f) Il diritto di accesso e di informazione agli atti amministrativi.
 - g) Il difensore civico.

CAPO II

INIZIATIVA POPOLARE ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE

Art. 37

L'INIZIATIVA POPOLARE

- 1) Tutti i cittadini, le organizzazioni sindacali e le altre formazioni sociali possono presentare, nel campo dei servizi sociali, dello sviluppo economico e dell'assetto del territorio, proposte di interventi di interesse generale.
- 2) Possono rivolgere, altresì, istanze e petizioni per chiedere provvedimenti o prospettare l'esigenza di comuni necessità.
- 3) Le proposte articolate, previo parere della Commissione Consiliare, che ha facoltà di ammettere alla discussione delle proposte una delegazione dei presentatori, sono in ogni caso sottoposte all'esame del Consiglio entro tre mesi dalla loro presentazione, con precedenza su ogni altro argomento.
- 4) Le organizzazioni sindacali e le formazioni sociali possono rivolgere anche interrogazioni scritte al consiglio comunale ed alla Giunta, a seconda della loro competenza.
- 5) Il regolamento del Consiglio Comunale, fermo restando quanto previsto nel precedente terzo comma, prevede modalità e termini per la presentazione, accettazione ed esame delle proposte, delle istanze, delle petizioni e delle interrogazioni.

Art. 38

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE

- 1) Il Comune favorisce e valorizza le libere forme associative e promuove la formazione di organismi di partecipazione, anche su basi di

quartiere o di frazione, al fine di consentire l'effettiva possibilità di intervenire in sede consultiva in un provvedimento amministrativo e più in generale, nei vari momenti dell'attività amministrativa.

- 2) Tali organismi, sia direttamente che attraverso i loro rappresentanti, concorrono in particolare nella gestione dei servizi pubblici a domanda individuale, nonché nei servizi gratuiti per legge e di quelli finalizzati al recupero ed al reinserimento sociale.
- 3) Il Comune può deliberare la consultazione di particolari categorie o settori della comunità locale su provvedimenti sia di loro interesse sia di interesse generale, riguardanti i programmi ed i piani.
- 4) Il Regolamento stabilisce modalità e termini per l'esercizio di tali istituti.

Art. 39

CONSULTA PER MERINE

- 1) Il presente Statuto istituisce la Consulta per Merine al fine di valutare le problematiche della frazione di Merine.
- 2) ***La stessa è composta da n. 2 consiglieri di maggioranza, da n. 1 consigliere di minoranza e da 4 componenti diversi fra loro della società civile da scegliersi tra rappresentanti di Enti, Associazioni iscritte nell'apposito albo, esponenti di attività produttive, sociali, culturali o altre attività operanti sul territorio di Meline in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale che ne facciano espressa richiesta eletti dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto. Nella prima seduta convocata e presieduta dal Sindaco viene eletto il Presidente della Consulta tra i componenti interni al Consiglio Comunale.***
- 3) Funge da segretario della commissione un dipendente comunale incaricato dal Sindaco.
- 4) La Consulta ha il compito di proporre e promuovere iniziative culturali, scientifiche, sportive e ricreative che possono contribuire alla crescita civile e sociale della Comunità di Meline. La Consulta inoltre proporrà iniziative volte alla salvaguardia e alla valorizzazione dell'ambiente urbano ed extraurbano.
- 5) La Consulta può formulare proposte di provvedimenti alla Giunta Comunale o al Consiglio Comunale.
- 6) La Consulta si esprime anche sulle questioni che la Giunta Comunale e il Sindaco intendano sottoporre al loro preventivo parere,

concernenti temi di rilevante interesse che possano rappresentare utile supporto alle funzioni di indirizzo e di controllo del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale.

7) L'elezione dei componenti esterni della Consulta avviene mediante indicazione delle Associazioni o dei diretti interessati, fermo restando che ciascun partecipante dovrà essere munito dei requisiti di legge per lo svolgimento della propria attività o le Associazioni dovranno essere regolarmente iscritte all'apposito albo istituito ai sensi dell'art. 46 del presente Statuto.

8) Il funzionamento della stessa è disciplinato con norme dettate al proprio interno.

Capo III

Art. 40

I REFERENDUM

1) Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può deliberare l'indizione di referendum consultivi, propositivi o abrogativi della Comunità locale interessata a determinati provvedimenti di interesse generale ed in materie di esclusiva competenza locale, salvo i limiti di cui al successivo articolo. I referendum abrogativi dovranno interessare i regolamenti e i provvedimenti amministrativi di interesse generale.

2) È indetto, altresì, referendum, su questioni interessanti l'intera comunità locale e nelle materie di cui sopra quando lo richiedano:

a) un decimo degli iscritti nelle liste elettorali della popolazione.

3) La proposta soggetta a referendum è accolta se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto a voto e se ha ottenuto la maggioranza dei voti validi.

4) Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, ed in relazione all'esito degli stessi, il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare un provvedimento avente per oggetto la proposta sottoposta al referendum.

5) Il regolamento determina le ulteriori modalità di attuazione, disciplinando anche il procedimento per la verifica della regolarità e dell'ammissibilità delle richieste di referendum.

Art. 41

LIMITI AL REFERENDUM

1) Il referendum non è ammesso per i provvedimenti amministrativi in materia tributaria e tariffaria, di finanza locale, di statuto, Regolamento del Consiglio comunale.

2) Non è ammesso, altresì, referendum su atti amministrativi di esecuzione di norme legislative e regolamentari e di esecuzione delle deliberazioni consiliari.

3) Una proposta di referendum che non sia stata accolta non può essere ripresentata prima di un anno.

4) Un referendum non può essere indetto prima che siano decorsi almeno dodici mesi dall'attuazione di altro precedente referendum di qualsiasi tipo, né può svolgersi in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Capo IV

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 42

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE

1) Il Comune e gli Enti ed Aziende dipendenti, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, ovvero di opportunità, sono tenuti a comunicare, con le modalità previste dal successivo articolo, l'avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge devono intervenire.

2) Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento di cui al precedente comma la notizia dell'inizio del procedimento è comunicata, altresì, ai soggetti diversi dai suoi diretti destinatari, individuati o facilmente individuabili, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.

3) Hanno facoltà di intervenire nel procedimento i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, legalmente riconosciuti, qualora dal provvedimento possa loro derivare un pregiudizio.

4) I soggetti di cui ai precedenti commi hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie scritte e documenti, con l'obbligo di valutazione qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Art. 43

COMUNICAZIONE

- 1) Il Comune e gli Enti ed aziende dipendenti, secondo le norme previste dal Regolamento, provvedono a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:
- l'oggetto del procedimento promosso;
 - l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
 - l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
- 2) Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa gli elementi di cui al precedente comma debbono essere resi noti mediante forme di pubblicità idonee.

Art. 44

ACCORDI - RECESSI – CONTROVERSIE

- 1) In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma del precedente art. 42 senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, possono concludersi accordi con le modalità previste dal regolamento con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
- 2) Gli accordi di cui al presente articolo, debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove diversamente previsto, i principi del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto contabili.
- 3) Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi, secondo le modalità previste dal relativo regolamento.
- 4) Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'Amministrazione può recedere unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.
- 5) Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Art. 45

LIMITI AL DIRITTO DI PARTECIPAZIONE

- 1) Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività diretta

all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

- 2) Dette disposizioni non si applicano, altresì, ai procedimenti tributari per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano.
- 3) Per quanto non sia già direttamente stabilito dalla legge e dal presente statuto, le ulteriori norme in materia di procedimento amministrativo, di responsabili dei procedimenti e di semplificazione delle procedure sono disciplinate dal relativo regolamento.

Art. 46

*ASSOCIAZIONISMO - ALBO
DELLE ASSOCIAZIONI*

- 1) Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
- 2) A tale scopo istituisce l'albo delle Associazioni del Comune di Lizzanello. Possono essere iscritte all'albo tutte le associazioni che operano sul territorio comunale comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
- 3) Per ottenere l'iscrizione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello Statuto, del bilancio, comunichi la sede, il nominativo del legale rappresentante e tutti i dati identificativi della stessa.
- 4) Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con il dettato costituzionale, con le norme vigenti e il presente Statuto o aventi fini di lucro.
- 5) Le associazioni iscritte devono presentare annualmente il loro bilancio.
- 6) Ciascuna associazione iscritta ha diritto ad accedere ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione per lo svolgimento della propria attività di settore ed essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'Ente nel settore in cui opera e in merito alle iniziative amministrative che incidono sull'attività amministrativa.

Capo V

Art. 47

L'AZIONE POPOLARE

- 1) Ciascun elettore può far valere, in qualsiasi sede giudiziaria, le azioni ed i ricorsi che spettano al

Comune.

- 2) Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso salvo che il Comune, costituendosi in giudizio, abbia aderito alle azioni o ricorsi promossi dall'attore. In tal caso le spese saranno a carico del Comune.
- 3) Le Associazioni ambientaliste riconosciute con decreto del Ministro dell'Ambiente possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario in materia di danno ambientale che spettano al Comune. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'Ente e le spese processuali in favore o a carico dell'Associazione.

IL DIFENSORE CIVICO

Art. 48

ISTITUZIONE E FINALITÀ

- 1) Il Comune istituisce l'Ufficio del Difensore Civico con sede presso la Casa Comunale.
- 2) Il difensore civico svolge, nei modi e termini stabiliti nel presente Statuto, un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa del Comune, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.

Art. 49

ELEZIONE - DURATA - REQUISITI

- 1) Il difensore civico è eletto dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto e a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.
- 2) Ove in questa prima seduta non dovesse raggiungersi il quorum richiesto si deve riconvocare il consiglio entro due mesi e procedere alla elezione del difensore civico. Ove neanche in questa seduta si raggiunga il quorum della maggioranza dei due terzi il Consiglio Comunale dovrà essere convocato entro trenta giorni ed in quella seduta si eleggerà il difensore civico con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
- 3) Il difensore civico dura in carica quanto il Consiglio Comunale che lo elegge e decade con lo scioglimento dello stesso. Il difensore civico non può essere immediatamente rieletto.
- 4) Il difensore civico deve avere i requisiti per l'elezione a consigliere del comune e scelto fra i cittadini che abbiano una adeguata competenza giuridico-amministrativa e diano garanzia di

indipendenza ed imparzialità oltre che di specifiche esperienze professionali attinenti all'incarico.

- 5) Il difensore civico non può presentarsi come candidato alle tornate elettorali comunali per i cinque anni successivi alla decadenza del proprio mandato.
- 6) Ciascun cittadino può avanzare la propria candidatura all'amministrazione comunale allegando il proprio curriculum professionale. Sarà compito dell'amministrazione predisporre in elenco le domande pervenute.

Art. 50

INELEGGIBILITÀ - INCOMPATIBILITÀ DECADENZA

- 1) Non sono eleggibili all'ufficio di difensore civico:
 - a) Coloro che versano in una causa di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
 - b) I membri del parlamento ed i Consiglieri regionali, provinciali e comunali;
 - c) Coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti a livello comunale, provinciale, regionale e nazionale;
 - d) Coloro che abbiano subito condanne penali e/o abbiano precedenti penali in corso;
 - e) Coloro che abbiano ascendenti o discendenti ovvero parenti affini al 4° grado che siano amministratori, segretario o dipendenti del Comune.
- 2) L'incarico di difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica, nonché con l'esercizio di qualsiasi attività che costituisca oggetto di rapporti giuridici con l'Amministrazione Comunale, sia che si tratti di prestazioni professionali o di commercio, che di lavoro autonomo o subordinato.
- 3) L'ineleggibilità opera di diritto e comporta la decadenza dall'ufficio, che è dichiarata dal Consiglio Comunale.
- 4) L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta parimenti la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla nomina.

Art. 51

REVOCA

- 1) Il difensore civico, in caso di gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni o per gravi

motivi morali, può essere revocato con deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi con la medesima procedura di nomina.

Art. 52

PREROGATIVE

Spetta al difensore civico:

- 1) Interviene presso l'Amministrazione Comunale ed aziende da essa dipendenti per controllare e verificare che il procedimento amministrativo sia avvenuto nel rispetto delle procedure previste dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti, segnalando nei modi e nei termini stabiliti, disfunzioni, abusi, carenze, ritardi, violazioni ed incompetenze e promuovendo ogni iniziativa al fine di rimuovere le cause.
 - 2) Agire sia su richiesta di chiunque vi abbia un interesse diretto, sia di propria iniziativa allorché venga a conoscenza di casi di particolare gravità interessanti l'intera comunità.
 - 3) Effettuare il controllo eventuale di legittimità sugli atti della Giunta e del Consiglio, ai sensi dell'art. 17, commi 38 e 39, della legge 15-05-1997, n. 127.
 - 4) Segnalare eventuali irregolarità al difensore civico regionale, qualora nell'esercizio dei propri compiti rilevi disfunzioni ed anomalie nell'attività amministrativa comunale delegata dalla Regione.
 - 5) Esercita il diritto di accesso ai documenti amministrativi mediante esame ed estrazione di copie degli atti necessari, nonché di ottenere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del suo mandato.
 - 6) Il funzionario che impedisce o ritarda l'espletamento delle funzioni del difensore civico è soggetto a provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.
 - 7) Qualora il difensore civico venga a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di farne rapporto all'autorità giudiziaria.
 - 8) È facoltà del Difensore civico quale garante della imparzialità e del buon andamento delle attività della P.A. di presenziare, senza diritto di voto o di intervento alle sedute pubbliche delle Commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti concorso.
- A tal fine deve essere informato della data di dette riunioni.

Art. 53

MODALITÀ DI INTERVENTO

- 1) I cittadini, gli enti e le associazioni che abbiano in corso una pratica ovvero abbiano diretto interesse ad un procedimento amministrativo in itinere presso il Comune e le aziende dipendenti possono chiedere l'intervento del difensore civico qualora non vengano rispettati i termini previsti dalla legge, dal presente Statuto, dai regolamenti.
- 2) La richiesta deve essere inoltrata per iscritto all'Ufficio del difensore civico.
- 3) Quest'ultimo entro il termine di cinque giorni dalla ricezione della istanza, può convocare direttamente il funzionario cui spetta la responsabilità della pratica o del procedimento in esame per ottenere chiarimenti e per procedere congiuntamente all'esame della pratica e del procedimento.
- 4) Ultimato l'esame di cui al precedente comma, il difensore civico, d'intesa con il funzionario, stabilisce il termine massimo per la definizione della pratica e del procedimento, dandone immediata comunicazione al ricorrente, all'Ufficio competente e al Sindaco.
- 5) Trascorso il termine di cui al comma precedente, senza che sia stata definita la pratica o il procedimento, il difensore civico deve portare a conoscenza del Sindaco e della Giunta l'inadempimento riscontrato per i provvedimenti di competenza.

Art. 54

RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) Il difensore civico invia al Consiglio Comunale entro il 30 aprile di ogni anno la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi, disfunzioni e irregolarità formulando suggerimenti e proposte per migliorare l'azione amministrativa.
- 2) Può partecipare se invitato alle sedute del Consiglio comunale ed essere chiamato ad intervenire senza diritto di voto.
- 3) Il difensore civico dopo l'elezione entro 30 giorni indica in apposita relazione indirizzata ai consiglieri Comunali le linee programmatiche entro le quali intende agire.

Art. 55

UFFICIO

- 1) Il difensore civico si avvale della collaborazione di personale proveniente dai ruoli comunali.
- 2) Il difensore civico comunicherà all'Amministrazione le modalità delle sue prestazioni per garantire al massimo il servizio affidategli.

Art. 56

TRATTAMENTO ECONOMICO

1) Al difensore civico spettano indennità e rimborsi nella misura del 40% rispetto a quelli del Sindaco e la spesa necessaria al funzionamento dell'ufficio del difensore civico è imputata ad apposito capitolo di bilancio del Comune.

Capo VI

**IL DIRITTO DI ACCESSO E DI
INFORMAZIONE AGLI ATTI
AMMINISTRATIVI
ED ALLE STRUTTURE E SERVIZI**

Art. 57

DIRITTO DI ACCESSO

1) Il Comune, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorire lo svolgimento corretto ed imparziale, riconosce a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla legge, dal presente statuto e dal relativo regolamento.

2) Ai fini del presente articolo è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

3) Il diritto di accesso si esercita anche nei confronti degli Enti ed aziende dipendenti nonché dei concessionari di pubblici servizi.

4) Esso si esercita concretamente mediante esame ed estrazione di copie dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento, previo pagamento del costo di riproduzione, nonché dei diritti di ricerca e di visura e fatte salve le disposizioni in materia di bollo.

5) Il Comune assicura, altresì, col relativo regolamento, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni, l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

Art. 58

LIMITI AL DIRITTO DI ACCESSO

1) Il diritto di accesso è escluso per i documenti riservati per espressa indicazione di legge o per effetto

di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco o dei legali rappresentanti degli Enti ed aziende dipendenti, che ne vieti l'esibizione in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza dei terzi, persone, gruppi ed imprese, 'garantendo, comunque, agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere le loro posizioni giuridiche.

2) Il relativo regolamento individua, tra l'altro, le categorie di documenti formati dal Comune o comunque rientranti nelle proprie disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze di cui al precedente comma.

Art. 59

DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

1) Gli atti amministrativi sono pubblici.

2) Nell'ambito dei principi generali fissati dal precedente articolo 10 e di quelli contenuti nel capo IV, il regolamento comunale stabilisce le forme di pubblicità che, oltre alla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, nei modi previsti dalla legge, ed alla notificazione ai diretti interessati, rendendo effettiva la conoscenza degli atti amministrativi di interesse generale al più ampio numero di cittadini.

3) Il Comune istituisce apposito ufficio al fine di garantire a tutti i cittadini, singoli o associati, l'accesso alle informazioni relative alle strutture ed ai servizi dell'Ente, nonché all'attività amministrativa ed in particolare all'esatta informazione sullo stato degli atti e delle procedure sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che, comunque, li riguardano.

4) Il diritto è esteso, in generale, a tutte le informazioni di cui l'amministrazione comunale è in possesso, ivi compresa la consultazione delle leggi, delle raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del Bollettino Ufficiale della Regione e dei regolamenti Comunali.

TITOLO IV

**MODIFICHE TERRITORIALI -
DECENTRAMENTO FORME
ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE**

Capo I

Art. 60

MODIFICHE TERRITORIALI

Il Comune, nelle forme previste dalla legge regionale a norma degli artt. 117 e 133 della Costituzione, può assumere ogni iniziativa per promuovere la modifica della circoscrizione territoriale comunale e provinciale, nonché la fusione con altri comuni contigui.

TITOLO V ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Capo I

ORGANIZZAZIONE UFFICI E PERSONALE

Art. 61

PRINCIPI GENERALI AMMINISTRATIVI

1) L'attività amministrativa e regolamentare del Comune è ispirata ai principi stabiliti dall'art. 9 del presente statuto, privilegiando, in conformità al dettato normativo, la funzione di indirizzo, coordinamento e controllo, per esigenze di carattere unitario, spettante agli organi elettivi e riservando quella gestionale-amministrativa alla responsabilità della sfera burocratica dirigenziale, per l'attuazione degli obiettivi secondo i termini di efficienza ed efficacia dell'azione, nonché di produttività. Essa è improntata inoltre ai seguenti principi:

- a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
- b) un'attribuzione di responsabilità strettamente collegata al grado di autonomia decisionale e un'individuazione della produttività e del grado di efficienza dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c) il superamento della rigida separazione delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità e della massima collaborazione fra uffici;
- d) favorire l'avvicinamento del cittadino alla P.A. attraverso lo studio, la conoscenza dei bisogni collettivi avendo di mira un elevato grado di soddisfazione per l'utenza.

2) Nell'azione amministrativa e nell'organizzazione del lavoro e dei servizi, fermo il rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente statuto, nonché di buon andamento e

imparzialità, il Comune assicura il diritto di informazione, lo snellimento e semplificazione delle procedure per il miglioramento dell'organizzazione e dei servizi.

Art. 62

ORGANIZZAZIONE DEGU' UFFICI E DEI SERVIZI

1) L'organizzazione degli uffici e dei servizi è informata a criteri di autonomia, flessibilità, funzionalità ed economicità di gestione e si fonda su principi di partecipazione, trasparenza, efficacia, efficienza, imparzialità, professionalità, responsabilità e su quello della separazione tra funzioni di indirizzo e controllo, spettanti agli organi elettivi, e funzioni di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al Segretario Comunale, ai Responsabili di Servizi e al personale dipendente dall'Amministrazione Comunale. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

2) I responsabili apicali dei servizi rispondono direttamente dell'attuazione dei fini e dei programmi fissati dall'Amministrazione e del raggiungimento degli obiettivi in termini di qualità, quantità e tempestività, del buon andamento degli uffici e dei servizi cui sono preposti, del rendimento e della disciplina del personale assegnato alle loro dipendenze, della buona conservazione del materiale in dotazione. A tal fine essi compiono tutti gli atti necessari per il conseguimento degli obiettivi che implicano esercizio di discrezionalità tecnica secondo le disposizioni del Regolamento.

3) All'inizio di ogni anno e, comunque, entro i termini e con le procedure fissate dal regolamento di contabilità e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, anche ai fini della verifica dei risultati, i responsabili delle strutture apicali presentano una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente dalla propria struttura e dalle singole articolazioni organizzative interne.

4) Il nucleo di valutazione esaminata detta relazione, verifica i risultati di gestione e riferisce, entro i termini fissati dal regolamento, al Sindaco con apposito rapporto con cui vengono evidenziati i risultati della gestione.

Art. 63

SEGRETARIO COMUNALE

1) Il Segretario Comunale nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco:

- svolge compiti di collaborazione nei confronti del Sindaco, della Giunta, del Consiglio e nell'ambito delle attribuzioni affidate a ciascun organo;
 - Svolge funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli stessi organi e dei responsabili apicali in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti e, ove richiesto, esprime il parere di conformità sui procedimenti di detti organi;
 - Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili apicali e ne coordina l'attività;
 - Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - Roga i contratti del Comune autentica scritture private e atti nell'interesse del Comune;
 - Esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco;
 - Svolge funzioni di direttore generale se conferitagli dal Sindaco nel caso in cui non fosse stata stipulata con altri Comuni convenzione per la nomina dello stesso Direttore generale in una persona esterna agli enti interessati;
 - Studia i problemi di organizzazione, di razionalità e semplificazione delle procedure, delle nuove tecniche e metodologie di lavoro con formalizzazione di progetti o adozione di disposizioni volte ad assicurare l'osservanza dei criteri di regolarità gestionale, speditezza amministrativa ed economia di gestione, con riferimento anche al rapporto costi-benefici; Partecipa ove richiesto, alle riunioni delle Commissioni Consiliari con funzioni referenti o consultive;
- Coordina l'orario di lavoro dei dipendenti in funzione dell'orario di servizio; Acquisisce il deposito delle mozioni di sfiducia al Sindaco e/o alla Giunta e delle dimissioni del Sindaco e degli Assessori";
- Provvede ad ogni altro adempimento previsto dalle leggi, dal presente statuto dai regolamenti;
- Sostituisce gli apicali di settore per quanto di competenza nel caso di vacanza del posto o in assenza o impedimento del titolare in tutti i compiti assegnati dallo statuto e dai regolamenti.

*Art. 64**VICESEGRETARIO*

- 1) La dotazione organica del personale potrà

prevedere un Vice-Segretario comunale.

- 2) Il Vice-Segretario collabora con il Segretario comunale nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

*Art. 65**DIRETTORE GENERALE*

- 1) Il Direttore generale nominato dal Sindaco sovrintende alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza della struttura burocratica. Egli predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
- 2) Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:
 - a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
 - b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;
 - c) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale a essi preposto;
 - d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni in conformità a quanto previsto dal regolamento e dal Contratto di lavoro;
 - e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;
 - f) da esecuzione agli atti deliberativi per quanto di competenza;
 - g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale;
 - h) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei servizi, l'assetto organizzativo dell'Ente e la distribuzione delle risorse umane, proponendo al Sindaco e alla Giunta Comunale eventuali provvedimenti in merito;
 - i) adotta in via surrogatoria i provvedimenti dei responsabili dei servizi qualora siano assenti previa istruttoria del servizio competente;
 - j) concilia e transige le liti in corso.

*Art. 66**ATTRIBUZIONI DEI RESPONSABILI DI SETTORE (APICALI)*

- 1) Ai responsabili apicali, nominati con decreto del Sindaco, sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi

definiti con gli atti d'indirizzo adottati dal Consiglio Comunale, tra cui in particolare, secondo le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi:

- La presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- La responsabilità delle procedure di appalto e di concorso;
- La stipulazione dei contratti;
- Gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- Gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- I provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

Agli stessi sono attribuiti tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento, riduzione in pristino di competenza comunale, i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico - ambientale ivi compresi i decreti di occupazione d'urgenza e di esproprio.

E' pure compito dei responsabili apicali: Esprimere i pareri di regolarità tecnica o di regolarità contabile ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/90;

Adottare gli atti di determinazione di propria competenza;

- Svolgere ogni altro compito assegnato da leggi e regolamenti;
- Ove il Comune si avvalga, secondo i criteri e le modalità fissate dal Regolamento, della possibilità di conferire incarichi dirigenziali di alta specializzazione o dell'area direttiva, a tempo determinato e al di fuori della dotazione organica, di alta specializzazione o di funzionari dell'area direttiva, contestualmente all'incarico deve essere operato lo scorporo delle funzioni di cui, eventualmente, sono titolari i funzionari responsabili delle strutture organizzative interessate.

Art. 67

DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI

- 1) I dipendenti comunali inquadrati in ruoli organici svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
- 2) Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività gli incarichi di propria competenza e nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è direttamente responsabile verso il Responsabile del Servizio, il Direttore e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

Capo III

SERVIZI PUBBLICI

Art. 68

FORME DI GESTIONE

1) Il Comune, per la gestione dei servizi pubblici, riservati in via esclusiva dalla legge e che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile, può ricorrere alle seguenti forme:

- a) In economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
 - b) In concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - e) A mezzo di aziende speciali, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) A mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) A mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico costituita o partecipata dal Comune, qualora il Consiglio Comunale ritenga opportuno in relazione alla natura e all'ambito territoriale del servizio da erogare la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
- 2) Il Consiglio Comunale, nell'ambito della legge ed in relazione alle forme di gestione su indicate, regola con propri provvedimenti: l'istituzione, la partecipazione, le modalità di gestione, le finalità, gli indirizzi, l'organizzazione ed il funzionamento, approvando, ove occorra, i relativi atti costitutivi e i regolamenti e conferendo l'eventuale capitale di dotazione.

*Art. 69***INDIRIZZO - VIGILANZA - CONTROLLO**

1) Il Comune esercita sulle società per azioni a prevalente capitale locale, sulle aziende speciali e sulle istituzioni, poteri di indirizzo, vigilanza e controllo anche attraverso l'approvazione dei loro atti procedimentali.

2) A tal fine spetta al Consiglio Comunale:

a) La nomina e la revoca degli amministratori degli enti ed aziende interamente dipendenti dal Comune, nonché degli amministratori e sindaci del Comune nelle società a partecipazione comunale maggioritarie;

b) L'approvazione dei bilanci preventivi annuali e pluriennali e le relative variazioni;

c) L'approvazione dei piani-programma nonché quelli che prevedono nuovi investimenti e revisioni tariffarie, relative ad aziende ed istituzioni;

d) L'approvazione dei conti consuntivi, relative ad aziende ed istituzioni.

3) Nella nomina degli amministratori, di cui alla precedente lettera a) del comma 2° è assicurata, nei

modi stabiliti dalla legge, la rappresentanza della minoranza consiliare.

4) Con il bilancio comunale sono approvati gli impegni relativi ai bilanci degli enti ed aziende dipendenti che costituiscono allegati al bilancio del comune stesso.

5) I consuntivi degli enti ed aziende dipendenti dal comune sono pure allegati al conto consuntivo del comune in sede di approvazione.

*Art. 70***NOMINA E REVOCA AMMINISTRATORI**

1) Gli amministratori ed i sindaci di cui al comma 2, lettera a), del precedente articolo sono scelti dal Consiglio Comunale, fuori dal proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale e una speciale competenza tecnica e/o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.

2) La nomina ha luogo a maggioranza assoluta di voti. Se dopo due votazioni nessuno dei candidati ha riportato la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio fra coloro che nella seconda votazione hanno riportato maggior numero di suffragi. Al ballottaggio è ammesso un numero di candidati possibilmente doppio dei membri da eleggere.

3) La revoca dei singoli amministratori o dell'intero organo esecutivo di nomina comunale può avvenire, su motivata proposta del sindaco o di un terzo dei consiglieri assegnati al comune nel primo caso, di un terzo dei consiglieri assegnati nel secondo caso. La proposta di revoca può essere attivata solo ed esclusivamente per effettive ragioni di pubblico interesse. Nella stessa seduta il consiglio provvede alla sostituzione su proposta del Sindaco.

4) Per la nomina, designazione revoca, si applicano per quanto compatibili, gli artt. 32, comma 2, lettera n, e 36, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

TITOLO VI**FINANZA E CONTABILITÀ***Art. 71***DEMANIO E PATRIMONIO**

1) I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.

2) I terreni soggetti agli usi civici sono regolati dalle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.

3) Il comune adotta un regolamento per la gestione, manutenzione, conservazione ed utilizzazione dei beni comunali.

*Art. 72***TRIBUTI COMUNALI**

1) Nell'ambito della finanza pubblica, la legge riconosce al Comune autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

2) Nell'ambito della legge è riconosciuta, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.

*Art. 73***ENTRATE DEL COMUNE**

1) Le entrate del Comune sono costituite:

a) da entrate proprie;

b) da addizionale e compartecipazione ad imposte erariali e regionali;

c) da tasse e diritti per servizi pubblici;

d) da trasferimenti erariali;

e) da trasferimenti regionali;

- f) da altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
- g) da risorse per investimenti;
- h) da ulteriori eventuali entrate da prevedersi nel regolamento di contabilità;
- i) da eventuali specifici contributi per fronteggiare situazioni eccezionali.
- 2) Le entrate fiscali sono rivolte a finanziare i servizi pubblici necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
- 3) I trasferimenti erariali devono, invece, essere rivolti a garantire i servizi locali indispensabili.

Art. 74

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

- 1) L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge.
- 2) Entro la data prevista dal precedente art. 23, comma 2°, lett. b), la Giunta propone al Consiglio Comunale il bilancio di previsione per l'anno successivo.
- 3) Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Puglia.
- 4) Il bilancio e gli allegati sono redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi e interventi.
- 5) Il Consiglio Comunale, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, salvo diverso differimento del termine disposto con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
- 6) I bilancio degli enti, delle aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune vengono discussi ed approvati contemporaneamente al bilancio e ad esso allegati.
- 7) Con apposito regolamento il consiglio comunale disciplina le norme relative alla contabilità generale.
- 8) I responsabili dei servizi nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti, adottano con proprie determinazioni atti di impegno nei limiti del budget assegnato con il piano esecutivo di gestione e/o con il piano delle risorse.

- Tali provvedimenti sono trasmessi, secondo modalità e procedure previste dal regolamento di contabilità e/o dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
- 9) Su ogni proposta di deliberazione che non sia atto di mero indirizzo da sottoporre alla Giunta sia al Consiglio sono espressi i pareri di regolarità tecnica, da parte del servizio interessato, e di regolarità contabile, da parte del servizio finanziario qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata. Detti pareri sono obbligatori e, costituendo elemento essenziale del procedimento, vanno inseriti nella deliberazione.

Art. 75

CONTO CONSUNTIVO

- 1) Entro il termine stabilito nel precedente art. 23, comma 2, lett. b), la Giunta propone al Consiglio Comunale il conto consuntivo dell'esercizio finanziario dell'anno precedente.
- 2) I risultati di gestione devono essere rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.
- 3) Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
- 4) Al conto consuntivo è allegata, altresì, la relazione dei revisori che attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.
- 5) Il Consiglio Comunale entro il 30 giugno delibera il conto consuntivo.
- 6) I conti consuntivi degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune vengono discussi ed approvati contemporaneamente al conto consuntivo del comune ad esso allegati.

Art. 76

REVISORI DEI CONTI

- 1) Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.
- 2) I componenti devono essere scelti:
- a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, il quale funge da Presidente;
- b) uno tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti;
- e) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

3) Essi durano in carica tre anni con inizio dalla data di insediamento da stabilirsi nell'atto di nomina, e non sono revocabili, salvo inadempienza, per mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto, e sono rieleggibili per una sola volta.

4) I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

5) Possono intervenire alle riunioni di Giunta.

6) Collaborano con il Consiglio nella sua funzione di indirizzo e di controllo.

7) Esercitano la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attestano la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo. In tale relazione esprimono rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

8) Rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario, osservando le norme del regolamento di contabilità.

Art. 77

CONTROLLO DI GESTIONE

1) Per definire il complesso sistema dei controlli interni il regolamento di contabilità individua metodi indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi e ai costi sostenuti.

2) I collegio dei revisori deve, comunque, esercitare, almeno ogni trimestre, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente, anche riferita ai vari settori ed aree funzionali dell'ente.

Art. 78

3) I revisori possono in qualsiasi momento procedere agli accertamenti di competenza. Il collegio si intende validamente costituito con la presenza di almeno due componenti.

4) Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio Comunale.

5) Il regolamento di contabilità disciplina ulteriori eventuali modalità di verifiche di gestione economico-finanziaria al fine di consentire al consiglio comunale una effettiva valutazione dei risultati finanziari ed operativi in relazione agli obiettivi fissati.

6) Il regolamento disciplina, altresì, le scritture ob-

CONTRATTI

1) La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposite determinazioni del responsabile del procedimento di spesa adottata in conformità agli indirizzi generali formulati dall'organo politico:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole

ritenute essenziali; e) le modalità di scelta del contraente, conformi alle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello stato e le ragioni che ne sono alla base.

2) Il Comune osserva le procedure previste dalla normativa della comunità economica europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

3) Le norme per la disciplina dei contratti, lavori e servizi, anche in economia, sono stabilite con apposito regolamento, nel rispetto delle norme statali e regionali vigenti in materia.

Art. 79

APPROVAZIONE DELLO STATUTO

1) Lo Statuto è deliberato nella sua interezza normativa dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni. Lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Il doppio voto favorevole deve essere espresso sul medesimo testo, senza alcuna possibilità di presentazione di ulteriori emendamenti.

bligatorie che devono essere tenute; le modalità di riunione del collegio, la redazione dei processi verbali, l'indennità da corrispondere al presidente ed ai membri del collegio e quant'altro necessario per un corretto ed efficace controllo economico interno di gestione.

TITOLO VII

MODIFICHE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 80

REVISIONE ED ABROGAZIONE DELLO STATUTO

- 1) La revisione dello Statuto è deliberata dal Consiglio Comunale con le stesse modalità che la legge dispone per l'approvazione.
 - 2) La proposta di abrogazione segue la stessa procedura della proposta di revisione.
- L'abrogazione deve essere votata contestualmente all'approvazione del nuovo statuto ed ha efficacia dal momento dell'entrata in vigore di quest'ultimo.

Art. 81

DISPOSIZIONI FINALI

- 1) Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio dell'Ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
- 2) Il presente statuto entra in vigore decorsi giorni trenta dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune.

